DCCXLIV.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDI 25 SETTEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE PAG. 30481 Interrogazioni (Svolgimento): 30481 PRESIDENTE Rumor, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste 30481 SPOLETI . 30481 Murdaca, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 30482, 30491 30483, 30488 Romani, Commissario per il turismo 30483 30484 Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 30485, 30489 30485 30486 Capalozza. Tambroni, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile 30487 30489 GALATI. Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni 30490 30490 Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 30490 30491 30492 Interpellanza (Svolgimento): 30492 . 30492, 30497 Jannuzzi, Sottosegretario di Stato per la difesa.

La seduta comincia alle 10.

CECCHERINI, Segretario, legge il processo, verbale della seduta antimeridiana del 20 settembre 1951.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputato Angelini, Berti Giuseppe fu Giovanni, De Martino Carmine, Maxia, Palenzona e Viale.

(I congedi sono concessi).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. Cominciamo da quella dell'onorevole Spoleti, ai ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, « per sapere la ragione per cui non sono stati ancora erogati i corrispettivi nascenti dalla revisione dei prezzi contrattuali alle imprese che hanno eseguito lavori di bonifica e colonizzazione per conto del Ministero dell'agricoltura e foreste, alla dipendenza dei consorzi di bonifica. Non è inopportuno aggiungere che dette erogazioni riguardano lavori eseguiti dal 1946 in poi, e il mancato pagamento apporta gravi conseguenze economiche alle imprese e non meno gravi conseguenze ai lavoratori interessati. Molti dei lavori di cui si tratta sono stati eseguiti da cooperative di produzione e lavoro ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

RUMOR, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. L'istruttoria sulle richieste di revisione dei prezzi di appalto delle opere pubbliche di bonifica, avanzate dalle imprese assuntrici dei lavori, si rese possibile a seguito della emanazione del decreto legge presidenziale 6 dicembre 1947, n. 1501, concernente l'applicazione delle disposizioni in vigore per la revisione dei prezzi degli appalti

delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici anche per i lavori relativi ad opere pubbliche di competenza di tutte le amministrazioni dello Stato.

Per far fronte a tale esigenza, su proposta del Ministero dell'agricoltura, fu autorizzata, con decreto legge 15 aprile 1948, n. 568, la spesa di due miliardi.

Esauriti detti fondi, il Ministero dell'agricoltura ha predisposto un provvedimento di legge per l'autorizzazione alla spesa di lire 500 milioni.

Detto provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 agosto ultimo scorso, è ora in corso di presentazione al Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Spoleti ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

SPOLETI. Dirò che il Governo mostra una discreta buona volontà perché, ferme dal 1946, queste necessarie elargizioni pare che adesso prendano un certo ritmo sodisfacente. Indubbiamente devo lamentare che, data la possibilità di pagare le ditte e soprattutto le cooperative di lavoro che sono interessate in questa vicenda, dal 1947 al 1951 parecchi anni sono passati.

Direi che in materia di bonifica, di miglioramenti agrari, grandi cose sono state fatte. Adesso l'alberello piantato è cresciuto, ha dato anche i primi frutti. E non è lieto, per chi ha impiegato il suo lavoro e il suo capitale, vedere che l'economia nazionale, oltre che quella privata, si avvantaggia di questo suo lavoro mentre è ancora in attesa di un pagamento che è legittimo e che, purtroppo, non giunge.

Nè mi pare che sia una erogazione proprio sodisfacente quella dei 500 milioni. Sono una infinità di ditte che dal 1946 non vengono pagate, e tra queste vi sono cooperative di lavoro che versano in particolare stato di disagio.

È una situazione che attinge alla economia, ma prima ancora che alla economia, alla moralità, al buon diritto, ad una ragione giuridica che queste ditte, e soprattutto queste cooperative, accreditano verso lo Stato.

È uno Stato qualche volta debitore e qualche volta creditore. Quando è creditore, è inesorabile, è severo. Il 10 ottobre sta per giungere; vi sono le sanzioni; il contribuente è allarmato. Queste povere ditte sono tra i contribuenti, pagano, sono lì, affannati, per giungere tempestivamente dinanzi allo sportello dell'esattore! Dall'altra, poi, questo Stato, quando diventa debitore, lascia che gli alberelli crescano, che le primavere si succe-

dano, che ai primi frutti se ne aggiungano altri, senza adempiere ai suoi impegni: e il danno è serio e grave.

Per poco che possa avvenire, avviene questo: che si defraudano queste ditte e queste cooperative di lavoratori del legittimo guadagno. Perché sono ditte e cooperative che ricorrono al credito, che sono dinanzi agli sportelli della banca e sottoscrivono cambiali e lottano e si dibattono sempre con gli interessi che si sovrappongono: quando niente altro avviene, accade che l'interesse divori il guadagno. Questo è il male minore perché vi è poi quello peggiore, cioè il dissesto delle ditte che vanno in malora.

Quindi, io, che avrei tanta buona volontà di non dare un dispiacere all'onorevole sotto-segretario dichiarandomi insodisfatto, devo dire che la mia sodisfazione è soltanto parziale. Perché non penso che al mio posto (e io in questo momento rappresento questo lamento, questa esigenza) le ditte creditrici, che ancora attendono di essere pagate, si dichiarerebbero sodisfatte, particolarmente vedendo che ai due miliardi del 1947 si sono aggiunti soltanto i 500 milioni dell'ultima erogazione.

Ancora qualche sforzo occorre fare per venire incontro, se non totalmente, almeno parzialmente a queste esigenze riconosciute che rivestono, soprattutto per le cooperative di lavoro, anche una ragione di superiore moralità sociale.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Preti, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se e quali decreti siano stati emanati in forza della legge 12 dicembre 1950 sulla proroga dei contratti di salariato fisso, legge che dispone che la proroga sia determinata per le varie località con appositi decreti da pubblicarsi entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge medesima ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoità di rispondere.

MURDACA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Come è noto, con la legge n. 533 del 15 agosto 1949 venne disposto che i contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi, comunque denominati, non dovessero avere durata inferiore a due annate agrarie. Con lo stesso provvedimento veniva stabilita la proroga, fino al termine dell'anno agrario 1949-50, dei contratti scadenti alla fine dell'annata agraria 1948-49.

Con la legge 28 novembre 1950, n. 963 non è stata concessa una ulteriore proroga

di carattere generale per i contratti in parola: per altro i Ministeri del lavoro e dell'agricoltura sono stati facoltizzati a concedere tali proroghe limitatamente a quelle località, nelle quali il provvedimento fosse richiesto da esigenze di carattere particolare, per le conseguenze che l'esecuzione delle disdette, anche in relazione alla loro entità numerica, avrebbe potuto produrre.

Dall'esito degli accertamenti esperiti al riguardo dalle prefetture e dagli uffici provinciali del lavoro, e dall'esame delle richieste pervenute in merito anche dalle organizzazioni sindacali, è risultato che, per le province nelle quali le condizioni di fatto avrebbero potuto giustificare un provvedimento, il problema era stato nel frattempo disciplinato mediante accordi sindacali (ad esempio le province di Cremona, di Alessandria, di Pavia), e quindi non v'era più ragione né possibilità giuridica di emanare il decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1950, n. 963.

Nelle altre province, invece, sia pure con diversa gradualità, il fenomeno delle disdette non presentava i caratteri previsti dall'articolo 1 della predetta legge n. 963, dato il limitato numero dei salariati fissi o la modesta entità delle disdette in rapporto al complessivo numero dei contratti in vigore, e tenendo conto che la legge non poteva ritenersi estensibile a rapporti di lavoro che non potevano rientrare strettamente nella figura di contratti di salariato fisso.

Pertanto, sebbene in taluni casi ne sia stata presentata richiesta dalle organizzazioni interessate, il Ministero del lavoro, dopo aver interpellato sullo stato di fatto l'ufficio del lavoro competente e la prefettura, al fine di emettere una deliberazione con sicura cognizione di causa, ha dovuto concludere che la situazione delle disdette per salariati fissi non presentava in dette province i caratteri richiesti dalla legge per legittimare provvedimenti del genere.

Per tali motivi il Ministero, d'intesa con quello dell'agricoltura, non ha avuto occasione di avvalersi della facoltà prevista dalla legge.

D'altro canto, posso assicurare che con recente circolare, datata 15 settembre corrente anno, il Ministero ha infine interessato tutti gli uffici del lavoro a seguire da vicino anche per l'annata agraria 1951-52 il fenomeno delle disdette, così come esso verrà a presentarsi nelle singole province.

PRESIDENTE. L'onorevole Preti ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

PRETI. Non sono sodisfatto. Vi erano province, per esempio Bologna, in cui si verificavano le circostanze che avrebbero reso opportuno il decreto di proroga dei contratti per salariati fissi. Evidentemente, però, la legge del 28 novembre 1950 voleva semplicemente significare che tali contratti non sarebbero più stati prorogati. Così anche le località, dove l'esigenza della proroga era evidente, non hanno potuto ottenerla. Io posso ammettere che in provincia di Cremona o di Pavia s cose si siano potute risolvere pacificamente e che, pertanto, un decreto ministeriale non si sia presentato necessario; però ritengo che l'onorevole sottosegretario abbia eccessivamente generalizzato, e in particolare abbia minimizzato delle situazioni che, invece, avrebbero dovuto essere considerate con maggiore comprensione, come, appunto, quella di Bologna.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Liguori, al commissario per il turismo, « per conoscere se corrispondano al vero le notizie pubblicate dai giornali a proposito di minacciate riduzioni degli stanziamenti E. R. P.-Turismo ».

Il commissario per il turismo ha facoltà di rispondere.

ROMANI, Commissario per il turismo. Fino dalla impostazione del programma generale di finanziamenti americani per potenziare l'economia nazionale dei paesi dell'O. E. C. E., e metterli in grado di far fronte al deficit di divise forti, il Commissariato per il turismo sostenne l'importanza dell'incremento del turismo estero ai fini economici e valutari, e, conseguentemente, la necessità di finanziamenti atti a migliorare e incrementare l'attrezzatura turistica alberghiera esistente.

Sulla base di accurati accertamenti fatti in loco da tecnici americani, l'E. C. A. accolse in linea di principio detta tesi, assegnando una prima tranche di 8 miliardi, pur senza impegnarsi all'accettazione di un programma scaglionato su varie annualità, e riservandosi di decidere anno per anno, in concorrenza con gli altri programmi di carattere economico, se dare il proprio benestare a eventuali, future assegnazioni.

Sono note le divergenze fra le aspirazionⁱ delle varie categorie interessate, le richieste di carattere regionale o locale, e il programma dell'E. C. A., la quale si riservò – come fece – di esaminare ogni singola proposta della commissione interministeriale alla stregua del proprio programma.

Con l'evolversi della situazione, anche con riguardo alle nuove necessità di carattere economico e militare, vennero fissati dei criteri prioritari circa l'utilizzo dei fondi E. R. P.; fondi che, com'è noto, non si possono preventivare a priori, ma che sono la risultanza della vendita di merci e prodotti americani in Italia.

Non si può, quindi, parlare, a rigore di termini, di riduzione di stanziamenti già impegnati o effettuati, ma piuttosto di previsione e di speranze di stanziamenti futuri, finora non avveratisi.

Nonostante le numerose sollecitazioni rivolte dal Commissariato all'E. C. A., un definitivo impegno per il futuro non si è potuto finora ottenere, ma si ha ragione di ritenere che ciò potrà avvenire entro breve tempo, come da affidamenti avuti, riservandosi però l'E. C. A. di indicare le condizioni alle quali la concessione di detti finanziamenti potrebbe aver luogo.

PRESIDENTE. L'onorovole Liguori ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

LIGUORI. Non posso dichiararmi sodisfatto. Il commissario per il turismo ha accennato ai precedenti degli stanziamenti E. R. P.-Turismo. Purtroppo, noi abbiamo avuto, sui previsti 23 miliardi, soltanto 8 miliardi, erogati con legge 29 luglio 1949, n. 481, metà per il finanziamento di opere relative a progetti presentati a norma del precedente decreto del 1946, n. 452 (3 miliardi di mutui e 1 per contributi) e l'altra metà per la concessione dei medesimi benefici per nuove istanze. Per l'esercizio 1949-50 non vi fu alcuno stanziamento. Esso fu saltato a piè pari. Come sentiamo dal commissario, vi sono affidamenti soltanto, e speranze, ma nulla ancora di preciso si può dire. Prendo atto dell'interessamento del commissario; ma non basta. È necessario che si ottengano dei finanziamenti conformi alle aspettative. Sta di fatto che, come ho detto, 8 miliardi sui previsti 23 sono stati finora erogati e neanche per intero.

La drastica riduzione non si spiega neanche con i motivi della sopravvenuta situazione internazionale, in quanto già precedentemente erano stati emessi vari stanziamenti, cioè quelli per il 1949-50 e per il 1950-51. Ora, nell'ordine delle priorità, il turismo, purtroppo, non ha ancora il suo posto: posto di notevole importanza ai fini dell'economia nazionale in quanto che, come è noto, ben 116 miliardi di apporto alla bilancia commerciale italiana sono stati dati proprio dal turismo.

Nella relazione Pella si parla di 44 miliardi di saldo attivo, affluiti per i canali ufficiali. È un apporto veramente notevole. Tutta l'economia italiana si può dire che sia vivificata dal movimento del turismo: mezzi di trasporto, navi, ferrovie, alberghi, artigianato, tutto vive intorno al turismo; lo sanno benissimo le zone di grande interesse turistico, come Venezia, Firenze, San Remo e Sorrento, che nei periodi di interruzione sono cadute; viceversa, adesso rifioriscono per il movimento notevole.

È vero che noi abbiamo avuto altre 4 milioni e 600 mila turisti guest'anno - ed è notevole successo, perché ci avviciniamo già alle quote dell'anteguerra; anzi, l'onorevole Commissario, come rilevo dalle sue interruzioni, afferma che nel 1951 quelle quote sono state superate; io mi riferivo al 1950 - però non dobbiamo dimenticare che in quel rapporto dei tecnici, cui alludeva l'onorevole Commissario, si diceva, è vero, che il turismo progredisce da noi, ma si aggiungeva che, se non si provvederà ad adeguati stanziamenti (che erano previsti dal signor Asp in 50 miliardi o, almeno, in 37 miliardi a carico dell'E. C. A. ed il resto a carico del Governo italiano) il turismo in Italia potrebbe regredire.

Ora questo è un punto molto importante; sovrattutto, vedremo che portata avrà la legge che speriamo ci verrà presentata: occorre pensare specialmente al credito alberghiero, al quale si deve provvedere con maggiore rapidità e sollecitudine, rendendo la procedura quanto più snella possibile. E ciò in conformità anche delle richieste, che, in campo internazionale, sono state fatte nel congresso interparlamentare del turismo tenutosi ad Atene, alcuni giorni fa; nel quale si insistette per la concessione di adeguato credito alberghiero: su piano internazionale.

Confido che l'onorevole commissario vorrà insistere per ottenere che, nell'ordine delle priorità, il turismo non sia mandato all'ultimo posto, come, purtroppo, oggi sembra che sia, anche stando alle sue dichiarazioni. Mi riporto ai voti del 1º congresso parlamentare del turismo del settembre 1950 sui fondi per il turismo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Micheli, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le ragioni per le quali non si provvede ancora alla sistemazione definitiva (bitumazione compresa), della strada statale n. 74, in particolare nel tratto che costituisce il raccordo fra la statale n. 2 « Cassia » e la statale n. 71 « Umbro-casenti-

nese » dal chilometro 78 al chilometro 91. Tale raccordo è importantissimo perché oltre al normale transito intensissimo da e per lo scalo ferroviario di Orvieto, moltissimi torpedoni, italiani e stranieri, nel percorrere la Cassia da Roma a Firenze lasciano quella arteria a Montefiascone e, dopo una rapida puntata su Orvieto, riprendono la Cassia a San Lorenzo Nuovo attraverso tale raccordo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Di fronte ai tre chilometri di strada da bitumare sulla statale n. 74, di cui si occupa l'onorevole Micheli, non è male ricordare i 2.600 chilometri di strade statalı, che l'Azienda autonoma ha depolverizzato dopo la guerra, contemporaneamente alla riparazione degli immensi danni subiti dalla rete stradale; e non è male, anche per debito di giustizia e di proporzioni, ricordare che nell'Italia meridionale esistono ancora 4 mila chilometri di strada da depolverizzare, mentre per il resto d'Italia, cioè per l'Italia centrale e settentrionale, soltanto 1100 chilometri devono essere depolverizzati.

Per quanto riguarda i 4 mila chilometri dell'Italia meridionale, è noto che è in corso un provvedimento di legge, che metterà l'« Anas » in condizione di provvedere nel minor tempo possibile, in concomitanza coi grandi lavori della Cassa per il Mezzogiorno.

Tutto ciò premesso, posso, per altro, assicurare l'onorevole interrogante che quel breve tratto della strada statale n. 74 sarà quasi certamente sistemato nel prossimo esercizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Micheli ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

MICHELI. Non posso non dichiararmi sodisfatto, in quanto l'onorevole sottosegretario assicura che entro il prossimo esercizio il tratto di strada del quale mi interesso verrà bitumato. Raccomando tuttavia all'onorevole sottosegretario che questo lavoro sia effettivamente eseguito nel prossimo esercizio; altrimenti sarei costretto a tornare sull'argomento.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Capalozza, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se ritenga legittima l'imposizione da parte dell'istituto delle case popolari di Roma, dell'aumento del 30 per cento sul canone, con decorrenza dal 1º gennaio 1949; di aumenti di varia natura, secondo il tipo di alloggio, a decorrere dal 1º luglio 1950; di altri aumenti disposti col criterio « per vano »; e ciò valendosi dell'affissione di avvisi a stampa, senza procedere nep-

pure alle notifiche personali ai singoli inquilini ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto per le case popolari di Roma del 29 dicembre 1948, l'istituto stesso applicò ai canoni di affitto le maggiorazioni seguenti: 30 per cento sui fitti degli alloggi e dei locali destinati ad uso artigiano e professionale, 50 per cento sui fitti dei locali ad uso commerciale. Dall'aumento erano esclusi gli stabili entrati in reddito dopo il 1944.

Inoltre furono stabiliti a carico degli inquilini i seguenti rimborsi per maggiori spese sopportate dall'amministrazione per la fornitura dell'acqua potabile; per gli alloggi economici e per i locali di uso commerciale lire 400 mensili; per gli alloggi popolari non periferici, lire 200 mensili; per gli alloggi popolari periferici ed i nuclei di carattere provvisorio lire 150 mensili. Le maggiorazioni furono disposte (mi riferisco alle prime) in applicazione testuale dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, la cui applicabilità non è dubbia, a parere del ministero e dell'istituto, sia perché la legge stessa non fa alcuna eccezione per gli istituti delle case popolari, sia perché, in sede di discussione parlamentare lo stesso guardasigilli esplicitamente lo animise, come risulta dagli atti della Camera.

Gli altri rimborsi, relativi alla fornitura di acqua potabile, erano stati già in precedenza consentiti a tutti i proprietari di alloggi, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1461.

Inutile dire che questi adeguamenti erano assolutamente indispensabili, non dico per rimettere in sesto il bilancio dell'istituto, ma per impedire che peggiorasse paurosamente. D'altra parte, le ragioni stesse furono riconosciute valide dai rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini, nonché dai rappresentanti sindacali membri del Consiglio di amministrazione, tanto che l'applicazione degli aumenti non incontrò praticamente alcuna resistenza da parte dell'inquilinato.

Con deliberazione n. 2344, del 14 giugno 1950, lo stesso istituto apportò un ritocco alle tasse di subaffittanza sempre imposte nei casi in cui siano immessi negli alloggi nuclei familiari o persone non comprese nel contratto di locazione, fermi restando i canoni di affitto.

Inoltre apportò un aumento alle quote rimborso servizi, includendovi anche i maggiori oneri per portierato, nettezza, energia elettrica per l'illuminazione e varie: dette quote furono di conseguenza fissate, a datare dal 1º luglio 1950, in lire 800 mensili per gli alloggi economici, in lire 400 per gli alloggi popolari centrali ed in lire 250 per gli alloggi periferici. Anche per questi aumenti nessunaobiezione è stata sollevata, né da parte delle organizzazioni degli inquilini, né da parte dei rappresentanti sindacali in seno al consiglio di amministrazione. Da parte dell'inquilinato, salvo qualche sporadica richiesta di chiarimenti ed un numero addirittura trascurabile di opposizioni, le maggiorazioni sono state accolte con molto spirito di comprensione.

Detto questo, potrei ritenere esaurita la risposta all'onorevole interrogante, ma ritengo opportuno e doveroso invitare la Camera e l'onorevole Capalozza a considerare le particolari condizioni degli istituti delle case popolari, per i quali credo vada facendosi indubbiamente strada il concetto che debbano essere considerati sotto un diverso punto di vista rispetto ai proprietari privati.

Si tratta di enti che non hanno fini di lucro, di enti che amministrano un patrimonio collettivo e hanno un fine sociale su cui è inutile insistere, cioè enti dei quali bisogna evitare assolutamente il crollo economico, se non vogliamo che spariscano, con grave danno dei fini che si propongono.

D'altra parte, non è male ricordare che in sostanza i fitti complessivi oggi vigenti per gli alloggi dell'istituto in parola, sono ancora così modesti in confronto a quelli praticati dai proprietari privati di alloggi soggetti a blocco, che non appaiono giustificate riserve di qualsiasi genere. Ad esempio, un alloggio di tipo economico, composto di cinque camere, cucina e bagno, comporta una pigione non superiore alle lire 3.100 ménsili ed un alloggio dello stesso tipo di tre camere, cucina e bagno, costa meno di lire 2.400 al mese. Ciò naturalmente con esclusione delle tasse di coabitazione. Per gli alloggi di tipo popolare si va da fitti di lire 1.500 circa per gli alloggi di tre camere e cucina, ad affitti di lire 1.250 per gli alloggi di due camere e cucina, se non si tratta di alloggi periferici, per i quali, invece, i rispettivi fitti ammontano a lire 1000 e a lire 800 mensili.

Per gli alloggi di tipo provvisorio i fitti vanno da lire 100 a lire 300 mensili. Ritengo, inoltre, che non è il caso di parlare di illegittimità di una comunicazione fatta a mezzo di avviso a stampa, piuttosto che con una comunicazione notificata personalmente, anche perché tale eccezione non è stata oppostadai locatari interessati che assommano a 28.000 circa.

I provvedimenti in questione sono giustificati dall'assoluta necessità per l'Istituto di tutelare in parte la integrità del proprio patrimonio e le possibilità della propria gestione.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

CAPALOZZA. Non posso dichiararmi sodisfatto.

L'onorevole sottosegretario ha fatto presente che bisogna aver riguardo alla particolare finalità dell'istituto per le case popolari, che non ha fine di lucro. Proprio per questa affermazione, proprio per il fatto, cioè, che l'istituto per le case popolari, così come l'istituto per le case degli impiegati dello Stato, così come gli altri enti di edilizia economica e popolare, non hanno fine di lucro, sussiste l'obbligo, non soltanto morale, ma anche sociale e, come spiegherò, giuridico, che detti istituti tengano conto delle condizioni economiche dei propri inquilini.

Perché sono stati istituiti gli entr di edilizia economica e popolare? Essi sono stati istituiti, appunto, per venire incontro ai meno abbienti, tanto è vero che nella legge istitutiva, già prima, e, successivamente, nel testo unico del 28 aprile 1938, si dice che tali alloggi devono essere concessi a coloro che ne hanno maggiore bisogno, che percepiscono più modesti stipendi, che hanno maggior carico di famiglia, e così via.

Di questo la legge si è preoccupata, e si è preoccupata di questo anche la legislazione vincolistica, sia attraverso i decreti legislativi precedenti alla convocazione di questo Parlamento, sia attraversó le leggi che il Parlamento ha poi emanate. Tanto ciò è vero che l'articolo 38 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, non faceva menzione degli immobili appartenenti all'Istituto nazionale per le case popolari e all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ma si limitava, con norma programmatica, a statuire che per l'adeguamento e la perequazione dei canoni delle abitazioni si sarebbe provveduto con separato provvedimento, che è stato poi quello del 5 ottobre 1945, pubblicato con il n. 677 nella Gazzetta ufficiale del 3 novembre 1945.

Questo decreto n. 677, innovando la legge del 1938 sull'edilizia economica e popolare, ebbe ad attuare adeguamenti sul piano na-

zionale, non più a carattere locale. La legge attuale, e precisamente la legge n. 253 del 27 maggio 1950, all'articolo 47, stabilisce che con altra legge saranno regolati i rapporti fra gli istituti delle case popolari e l'istituto delle case degli impiegati dello Stato e i loro inquilini, e al capoverso dice: «Sino all'emanazione della nuova legge le norme concernenti le disposizioni sugli sfratti sono estese ai sopraddetti rapporti ».

In altre parole, ai rapporti con gli istituti delle case popolari non sono applicabili le disposizioni sui canoni. Questa è la sostanza delle cose che, come dicevo e come ripeto, ha la sua ragione d'essere nella particolare funzione, nella particolare finalità sociale dell'istituto delle case popolari.

Ma ora che cosa accade? Accade che l'istituto delle case popolari — e, del resto, le parole dell'onorevole sottosegretario ce ne danno piena conferma — attraverso suoi provvedimenti di carattere interno, aumenta i canoni di affitto proprio nella misura — ed anzi, con i contributi per i servizi, in maggiore misura — di quanto non stabilisca la legge sulle locazioni; e, pertanto, fa proprio il contrario di ciò che la legge vuole che si faccia!

Ho un esempio tipico, che voglio citare: un inquilino, che il primo marzo 1946, per un piccolissimo appartamento, pagava 128 lire di pigione al mese, ora ne paga 1468, che è quanto dire dodici volte di più. L'onorevole sottosegretario ci dice che bisogna tener conto delle speciali condizioni di questi istituti e degli speciali oneri che essi hanno. Ma un autorevole giurista che si è occupato di questo problema, il Fragali, ne La disciplina delle locazioni degli immobili urbani, pag. 65, così giustamente osserva: «La speciale disciplina » – cioè quella della creazione di un piano di perequazione - «non trova giustificazione in una particolare gravità di oneri, perché non meno gravi oneri ha subito la proprietà privata, alla cui stregua andava trattata anche quella degli Istituti, che ha un carattere non demaniale, ma essenzialmente patrimoniale. Ulteriore rilievo da fare concerne la scarsa tutela concessa ai conduttori degli istituti in parola contro gli eventuali arbitrî dell'amministrazione. I nuovi prezzi vengono unilateralmente determinati sulla base di atti amministrativi, contro i quali i conduttori possono reagire insufficientemente. data la discrezionalità che, per alcuni aspetti, essi presuppongono ».

L'onorevole sottosegretario aggiunge che non vi sono state opposizioni, non vi sono state impugnative: ma, da un lato, è molto strano che si consideri legittimo un comportamento illecito sol perché le vittime del sopruso non avrebbero fatto valere in giudizio le proprie ragioni, dall'altro è già ben difficile stabilire quali possano essere le impugnative che la legge consente ai singoli inquilini, talché si sono interessate, del problema, le massime magistrature. Costoro dovrebbero – nientedimeno! – effettuare un giudizio dinanzi alla giurisdizione amministrativa, secondo ha stabilito il Consiglio di Stato in una sua decisione del 31 ottobre 1946, pubblicata in Archivio di ricerche giuridiche, 1948, pag. 51.

È vero anche che non avvengono delle regolari notificazioni. Mi consta che l'Istituto delle case popolari affigga un semplice pezzo di carta sulla porta, con le intimazioni della maggiorazione, e che spesso non faccia neanche questo! Nel caso specifico da me ricordato dell'inquilino, che nel 1946 pagava 128 lire, mentre oggi ne paga 1468, l'esattore dell'istituto della case popolari si è presentato all'inquilino stesso puramente e semplicemente con la bolletta di quietanza recante la indicazione della nuova somma da pagare.

Pertanto, onorevoli colleghi, ripeto che non posso dichiararmi sodisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario, nè posso dichiararmi soddisfatto della procedura seguita dall'Istituto delle case popolari di Roma, procedura che del resto è analoga a quella che è seguita in altre città d'Italia. L'onorevole sottosegretario asserisce che non vi sono state a Roma delle proteste. Non so quanto ciò sia esatto. So per certo che a Napoli, ad esempio, ve ne sono state, ed ho con me la copia di una circolare (inviata,ho ragione di ritenere, a tutti i deputati, nel marzo scorso) che si richiama ad una protesta solenne da parte dell'associazione degli inquilini delle case popolari di quella provincia.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Castellarin e Preti, al ministro della marina mercantile, « per conoscere il suo pensiero sullo scandalo delle navi di proprietà italiana battenti bandiera panamense ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina mercantile ha facoltà di rispondere.

TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Le disposizioni del nostro codice della navigazione non consentono agli stranieri di essere proprietari di navi italiane per più di otto carati (articolo 158) e prescrivono i provvedimenti da prendere per ottenere il rispetto di tali norme, quando, per successione o altro, la partecipazione degli

stranieri alla proprietà di navi italiane supera la detta quota di otto carati.

Nessuna disposizione esiste nel nostro codice che impedisca agli italiani di essere proprietari di navi straniere. A ciò dovrebbe provvedere, caso mai, la legislazione delle altre nazioni, così come per noi provvede il nostro codice.

Per il fatto che la repubblica del Panama non impedisce agli stranieri di essere proprietari di navi battenti bandiera panamense, si verifica la lamentata situazione per cui alcune navi panamensi sono effettivamente di proprietà di cittadini italiani. Invero, le navi di cui trattasi non risultano ufficialmente appartenenti ad italiani, bensì a società panamensi, che sono in effetti costituite da italiani o nelle quali armatori italiani hanno una percentuale, a volte anche rilevante, di interessi. Infatti, nella lista delle navi iscritte nel registro della marina mercantile panamense nessuna unità figura appartenere ad italiani.

A parte il punto di vista morale, la questione riguarda soprattutto il Ministero delle finanze agli effetti della imposizione della tassa di ricchezza mobile ed il Ministero del commercio con l'estero, in quanto le uavi si sottraggono alle leggi valutarie, perché non versano allo Stato italiano la valuta straniera che guadagnano con i loro noli. Soprattutto il Ministero del commercio con l'estero ha fatto il possibile, con il concorso di quello della marina mercantile, per indurre gli armatori italiani a portare sotto la bandiera nazionale le navi di cui trattasi, ed in alcuni casi è stato possibile ottenere tale trasferimento (Macuto ora Recco, Wooster Victory ora Castelverde, Eurypides ora Cesco Corrado, ecc.). Altre unità, come il Torres ed il Castana, sono state acquistate e demolite in Italia da aziende

La questione infine – che si può dire non abbia interessato il lavoro marittimo, in quanto le unità sono state sempre equipaggiate con personale italiano, sia pure senza le garanzie assistenziali della nostra legislazione sociale, ma sovente con maggior beneficio economico – sembra vada esaurendosi, con il tempo, spontaneamente.

PRETI. Chiedo di replicare io. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. In sostanza il sottosegretario per la marina mercantile ha riconosciuto la fondatezza delle nostre critiche. Egli infatti ci ha detto che il suo Ministero, come tale, non può far nulla, in quanto non può imporre alla Repubblica del Panama di adottare una diversa legislazione. Però è vero che esiste un grave scandalo: lo scandalo cioè delle navi panamensi. Si tratta di decine di miliardi di valuta, emigrati, per costituire il capitale delle società armatoriali panamensi, note in tutto il mondo per violare tutte le leggi.

Il Ministero della marina mercantile riconosce che il Ministero delle finanze e il Ministero del commercio con l'estero dovrebbero e potrebbero fare di più. Il Ministero delle finanze non solo non colpisce i colpevoli per la evasione valutaria; ma, come ha riconosciuto il sottosegretario per la marina mercantile, non tassa i profitti degli azionisti delle società panamensi, che si sottraggono così anche all'imposta di ricchezza mobile... come se non guadagnassero abbastanza (mentre ognuno sa che i panamensi guadagnano più che gli armatori di tutto il resto del mondo!).

Il Ministero del commercio con l'estero, dal canto suo, non costringe questi armatori a versare allo Stato italiano, che ne ha tanto bisogno, la valuta estera incassata. Il Ministero del lavoro poi non è in grado di tutelare i dipendenti, in gran parte italiani, di queste società irregolari; dipendenti che non hanno i turni, che guadagnano magari più degli altri marittimi, ma che però, come ha riconosciuto lo stesso sottosegretario, non hanno nessuna garanzia di carattere previdenziale e assistenziale, come i lavoratori di cent'anni fà. Io posso ammettere che il ministero della marina mercantile, come tale, non abbia i mezzi idonei per risolvere il problema. Ma questo non è un problema di ministero singolo, bensì di Governo. Secondo me, il permanere dello scandalo delle navi panamensi nuoce al prestigio del Governo, il quale, in questa materia, si è dimostrato del tutto inefficiente. È avvilente constatare come gli avventurieri... panamensi siano, nel nostro paese, rispettatissimi e magari presidenti di partiti e di enti, mentre frodano lo Stato e la collettività senza pudore!

Io chiederei quindi al Ministero della marina mercantile di voler premere sugli altri Ministeri, affinché si decidano una buona volta ad affrontare questo problema ed a risolverlo. L'opinione pubblica lo conosce e ne è disgustata. Ne va di mezzo pertanto la dignità del Governo democratico.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Artale, Vigo, Salvatore e Guerrieri Emanuele, ai ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, « per conoscere quali notizie attendibili e seriamente tecniche abbiano o possano avere, anche attraverso la

nostra rappresentanza diplomatica, della esistenza e attuabilità di un progetto di ponte metallico e aereo che dovrebbe attraversare lo stretto di Messina, approntato dalla Società ponti internazionali di San Francisco e studiato in tutti i suoi particolari anche di costi, dall'ingegnere progettista Max Vandergerg, secondo le indicazioni date recentemente dalle più grandi agenzie di stampa americane. E comunque, prescindendo dalla notizia verso la quale, per l'inverosimile progresso della tecnica moderna sarebbe un errore mostrare superficialità e scetticismo, se si intendano approntare mezzi idonei per porre su un piano di studio serio ed approfondito le reali possibilità di soluzione allo stato della tecnica – e tenendo presente la natura dei luoghi - di questo grandioso problema, che oltre all'enorme progresso economico per tutto il paese costituirebbe un vanto dell'ingegno e dell'operosità umana».

L'onorevole sottosegretario per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Posso assicurare gli onorevoli interroganti che non è sfuggita agli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici la pubblicazione alla quale fanno riferimento circa un progetto di ponte sospeso sullo stretto di Messina. Non solo non è sfuggita, ma è stata regolarmente ricevuta e considerata, tanto che nel Giornale del genio civile, che, come l'onorevole interrogante sa, è pubblicato a cura del Ministero dei lavori pubblici, nel numero dello scorso dicembre, - fascicolo XII, annata 1950 - si parla appunto di questo progetto di ponte sospeso sullo stretto di Messina, dal punto di vista naturalmente tecnico.

Si tratta di un'opera veramente grandiosa: sarebbe la più grandiosa del genere nel mondo...

RUSSO PEREZ. La vedranno i nostri nipoti.

CAMANGI, Sottoségretario di Stato per i lavori pubblici. ...la quale supererebbe la più grande attualmente esistente, quella del ponte del Golden Gate a San Francisco.

RUSSO PEREZ. Con la differenza che quello c'è.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Si tratta di un ponte a tre luci, sospeso, tutto in acciaio, due delle quali luci dovrebbero essere di 730 metri, mentre una, quella centrale, dovrebbe essere di 1.540 metri, cioè di 244 metri più ampia di quella corrispondente sul Golden Gate a San Francisco.

Non è naturalmente da considerarsi con scetticismo o superficialità un problema di questo genere, così come temono gli onorevoli interroganti, ma non è nemmeno da non dirsi come il problema non si presenti evidentemente di attualità, specie in considerazione della spesa notevolissima, che si prevede intorno ai 40-45 miliardi di lire, spesa che, a giudizio degli organi tecnici del Ministero, sulla base, naturalmente, di una valutazione molto larga e non approfondita, non sarebbe compensata, allo stato attuale, dai benefici che se ne potrebbero trarre, senza dire dell'impossibilità, vorrei quasi dire, di affrontare una spesa di questo genere in un momento in cui ben altri problemi più urgenti e pressanti si pongono all'attenzione dell'amministrazione.

Il problema è tuttavia tenuto in considerazione ed evidenza e sarà seguito per tutti i possibili sviluppi in vista di una futura realizzazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Artale ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

ARTALE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario per la valutazione seria che ha voluto fare del problema; ma principalmente era sulla seconda parte dell'interrogazione che ci premeva una risposta e cioè se il Ministero era disposto a stanziare qualche piccola somma (si poteva trattare di una trentina di milioni e non di più) perché fossero eseguiti studi, particolarmente, di trivellazione sul fondo marino dello stretto.

Eravamo perfettamente persuasi che il problema non fosse ancora maturo per la sua soluzione. Pregavamo il ministro che non lo considerasse con superficialità e scetticismo, ma chiedevamo questi fondi principalmente per uno studio della natura del fondo marino. Per esempio, circa la sella dello stretto, non conosciamo la natura geologica del fondo marino, perché le nostre informazioni risalgono appena ad una carta della marina militare del 1875. Basterebbero una decina di trivellazioni lungo l'arco della sella dello stretto (che non importerebbero certamente un costo elevato), per avere le basi elementari su cui poter fomare un progetto che abbia almeno una possibilità seria di studio e di attuazione.

Ora, su questo punto l'onorevole sottosegretario non ci ha dato alcuna risposta. Me ne dispiace. In ogni modo, spero che, particolarmente in seguito a queste considerazioni, voglia essere ripreso in esame il problema.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Salvatore, al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per conoscere i motivi che hanno fin oggi fatto ritardare la istituzione di una ricevitoria postale nel comune di Roccafiorita, in provincia di Messina, e se non ritiene urgente provvedervi, apprestando così alla popolazione di quel comune un servizio che per l'amministrazione dello Stato è quanto meno doveroso »

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di rispondere.

GALATI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. La richiesta della istituzione di una ricevitoria postale in Roccafiorita, in provincia di Messina, non accolta nel 1948 dalla Commissione centrale delle ricevitorie, ha, invece, ottenuto parere favorevole il 17 luglio scorso dalla commissione stessa, in base alle nuove direttive ministeriali intese ad istituire almeno un ufficio postale in tutti i comuni che ne sono ancora sprovvisti. Il deliberato della predetta commissione non è stato ancora eseguito per alcuni rilievi mossi dalla Corte dei conti sulle istituzioni del genere, rilievi ai quali l'amministrazione ha già risposto. Non appena la Corte dei conti lo registrerà, il provvedimento sarà senz'altro

PRESIDENTE. L'onorevole Salvatore ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

SALVATORE. Sono ben lieto di dichiararmi sodisfatto delle comunicazioni avute dall'onorevole sottosegretario, anche per un omaggio alla sua persona. Raccomando e prego l'onorevole sottosegretario di Stato d'una vigilanza speciale (non nel senso poliziesco) sull'andamento della pratica negli uffici che dipendono dal Ministero, poiché quella buona gente che costituisce la popolazione del comune di Roccafiorita, la quale da tanto tempo attende ciò che oggi intravediamo come una realizzazione, crede, sì, alle assicurazioni che possono dare i rappresentanti politici, in quanto tali assicurazioni pervengono loro dagli uomini di governo; ma oggi crede soprattutto alla realtà.

È un bisogno al quale occorre dare piena sodisfazione, per un senso di giustizia e per un sentimento di comprensione (verso una popolazione rurale buona che attende ai suoi doveri) che certamente, io mi auguro, non soltanto per l'andamento della pratica negli stadi indicati dal sottosegretario, ma per quella sua affettuosa preoccupazione (mi consenta) che ho rilevato nel contesto della rispo-

sta, per quella sua speciale assicurazione, ci porterà alla realizzazione prossima della legittima aspirazione di uno dei comuni della provincia di Messina.

Appunto nella cornice di questi miei rilievi, rinnovo la mia sodisfazione per il contenuto delle comunicazioni ricevute.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Cuttitta, al ministro dell'interno, « per sapere se ritiene, oppure no, di intervenire presso l'amministrazione del comune di Intra (Novara), perché sia ripristinato il monumento a Vittorio Emanuele II che sorgeva al centro della piazza Fratelli Bandiera e che è stato abbattuto nel 1944, durante l'occupazione tedesca ».

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Chiedo di rispondere io. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il monumento a Vittorio Emanuele II di Intra fu, come asserisce l'onorevole interrogante, abbattuto nel 1944 durante l'occupazione tedesca. Il consiglio comunale di Intra deliberava nel marzo del 1947 di cederne i frammenti al comitato per le onoranze ai 42 martiri di Fondotoce, per la utilizzazione del bronzo ricavatone. Ora, poiché il monumento era sottoposto alle norme della legge 1º giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, onde il comune non avrebbe dovuto alienare la statua, anche se danneggiata, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ne consegue che la deliberazione comunale sopra ricordata è da ritenersi nulla di pieno diritto, a norma dell'articolo 61 della citata legge n. 1089.

Il Ministero della pubblica istruzione ha perciò invitato il comune di Intra, tramite il prefetto di Novara, a revocare la deliberazione medesima e a diffidare il comitato anzidetto dal procedere alla utilizzazione del bronzo sotto pena delle sanzioni di legge.

Successivamente fu inviato sul posto un ispettore del Ministero, il quale, dopo aver constatato che si tratta di opera dello scultore Barcaglia, meritevole di essere conservata per il carattere tipico dell'arte della seconda metà dell'800, che le due parti in cui è attualmente divisa sono perfettamente conservate e facilmente ricomponibili, che la scultura può essere ripristinata sul sito originario o, meglio ancora, sul piazzale in corso di apprestamento sul fronte dell'imbarcadero, ha conferito col sindaco, il quale ha dichiarato che non avrebbe sollevato difficoltà, previa consultazione della giunta,

all'esecuzione di un ordine ministeriale conforme al disposto della legge predetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

CUTTITTA. Ringrazio molto l'onorevole sottosegretario per le notizie comunicatemi e sono lieto di dichiararmi sodisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Ceccherini, ai ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, « per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso l'Istituto infortuni, il quale attualmente interpreta le vigenti disposizioni di legge, regolanti la materia assicurativa, in forma arbitraria, in quanto non tiene conto dei chiarimenti illustrativi successivamente emessi sull'argomento dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e procede coattivamente contro società di fatto (costituite da artigiani), richiedendo il pagamento dei contributi assicurativi da parte degli stessi. L'interrogante intende riferirsi a quelle società di fatto che si costituiscono di volta in volta fra artigiani al fine di ottenere commesse di lavoro di una certa importanza; commesse che non potrebbero essere assunte dai medesimi, singolarmente, per deficienza di mezzi e di attrezzature; società di fatto che cessano di esistere con l'esaurimento del lavoro specifico per cui si sono formate».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

MURDACA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Come l'onorevole interrogante sa, e come del resto è ovvio, la materia della assoggettabilità alla tutela assicurativa è regolata da precise norme di legge.

L'obbligo dell'assicurazione di quei gruppi di lavoratori che si costituiscono in società di fatto per l'esercizio di determinati lavori, rientranti fra quelli stabiliti dall'articolo 1 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è disciplinato dall'articolo 5 del regolamento della legge sugli infortuni, il quale stabilisce che anche le società di fatto sono considerate datori di lavoro nei confronti dei propri addetti ai lavori medesimi.

Il Ministero dà le direttive di massima, le quali, come è intuitivo, non scendono a considerare singole fattispecie, ma servono d'interpretazione alla legge per la soluzione delle questioni di principio.

Gli articoli 8 e 9 della legge del 1935 trattano della ricorrenza o meno dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni e tutta una procedura garantisce il datore di lavoro per evitare errori o fiscalismi dell'istituto, a cominciare dal ricorso in via amministrativa davanti all'ispettorato del lavoro e al Ministero in seconda istanza, sino a giungere all'azione dinanzi l'autorità giudiziaria. Quando l'istituto procede coattivamente nei confronti dei datori di lavoro vuol dire che, o vi è stata acquiescenza da parte dei datori stessi all'accertamento, chiamiamolo così, praticato in seguito alla denuncia dei lavori, o, esperimentata la via dei ricorsi o la via giudiziaria, la decisione della dovutezza dei contributi è divenuta definitiva e costituisce titolo per l'esazione.

Nell'esame del caso di cui alla interrogazione è da rilevare che il richiamo al concetto di artigiano quale componente di una società di fatto, sia pure costituitasi per ottenere commesse di lavoro di una certa importanza sì che con l'esaurimento del lavoro essa cessi di esistere, non ha rilevanza decisiva, perché, indipendentemente dalla precarietà dell'ente sociale formato, l'artigiano perde la caratteristica di indipendente e, se l'opera prestata sia del genere delle lavorazioni elencate nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sorge l'obbligo della tutela assicurativa: egli abbandona la figura di imprenditore di se stesso per mettere la propria opera al servizio dell'associazione.

Mi risulta che l'istituto infortuni non agisce indiscriminatamente, sulla generalità dei casi, ma accerta caso per caso se esistono elementi atti a configurare le attività lavorative come rientranti o meno nella obbligatorietà dell'assicurazione.

Il Ministero del lavoro, dal canto suo, ha dato i chiarimenti illustrativi, i quali mirano a tenere ben distinti i gruppi di lavoratori che rappresentano aggregati di lavoratori manuali o prevalentemente tali, i quali conservano la veste di veri e propri imprenditori di se stessi, dalle associazioni a sfondo civilistico di soci capitalisti e di artigiani che cessano di essere indipendenti per mettere la propria opera a servizio della società.

Questo è quanto il Ministero in via generale e di principio può dire. Comunque, ove l'onorevole interrogante, il quale nella sua interrogazione si mantiene su di una linea di genericità, segnalerà singoli e precisi casi nei quali le decisioni dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro risultassero del tutto arbitrarie, posso assicurare che il Ministero del lavoro non mancherà di esaminarli con la maggiore attenzione, in relazione alle norme di legge vigenti ed alle istruzioni impartite, e di intervenire con tempestività e rigore.

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

CECCHERINI. Mi rendo conto perfettamente che la materia è veramente opinabile. La sua opinabilità deriva dalla grande gamma di società di fatto che si costituiscono un po' ovunque e per le ragioni più varie.

Ho sotto gli occhi una nota con cui il Ministero del lavoro risponde alle istruzioni chieste dalla Confederazione generale dell'artigianato sugli obblighi assicurativi degli artigiani. È una nota del 24 ottobre 1949 della direzione generale della previdenza e assicurazioni sociali (la nota porta la firma dell'allora ministro Fanfani). In essa si precisa: «Sono sottoposti agli obblighi assicurativi per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria coloro che impiegano persone alle proprie dipendenze per lavori da eseguire per proprio conto, mediante retribuzione, a giornata, a cottimo, ad opera, o in qualsiasi altra forma.

Su questo punto non vi è possibilità di discussione.

La nota continua: « Non verificandosi nelle società di fatto assunzioni di persone alle dipendenze di un datore di lavoro, nè avendosi corresponsione di una retribuzione per il lavoro compiuto, si ritiene doversi escludere dette associazioni di fatto dai versamenti all'I. N. P. S. dei contributi assicurativi obbligatori ».

La lettera continua ancora: «Per quanto riguarda le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, il disposto dell'articolo 5 del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, che le impone verso le società costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, non dà motivo di volersi riferire alle associazioni fra artigiani indipendenti, le quali, secondo quanto chiarisce la circolare 6867 dell'8 aprile 1937 del medesimo Ministero del lavoro, rappresentano aggruppamenti di soci capitalisti e artigiani indipendenti, veri e propri imprenditori di se stessi, operanti all'infuori del contratto di salario e quindi correnti l'alea e i rischi delle loro intraprese «.

Ora, quando ci si trova di fronte ad una società di fatto costituita, magari, con regolare contratto depositato all'ufficio del registro con i criteri sopra espressi, non vi dovrebbero essere dubbi di sorta circa l'esenzione da parte di essa dal pagamento dei contributi assicurativi. Nè possono paragonarsi dette società di fatto ad enti cooperativi (soggetti per legge al pagamento dei tributi in questione) per l'aspetto mutualistico di questi ultimi e per la responsabilità dei coq-

peratori che viene limitata allaso la quota sociale sottoscritta.

Onorevole sottosegretario, con la mia interrogazione non ho affatto inteso appoggiare mire più o meno condannabili di imprenditori anelanti a sfuggire l'obbligo di assicurare i propri dipendenti contro le malattie, la disoccupazione e gli infortuni sul lavoro, per aumentare i propri profitti. Non sarebbe davvero un socialdemocratico che si presterebbe a ridurre le conquiste delle classi lavoratrici nel campo della previdenza e dell'assistenza.

Scopo di questa mia interrogazione è di rendere giustizia agli artigiani d'Italia, che lottano tenacemente per superare una crisi che da lungo tempo li soffoca; di quegli artigiani che da anni sono in ansiosa attesa di una legislazione che regoli e disciplini la loro attività; legislazione che si fa troppo attendere.

Posso dire che mi dichiaro sodisfatto solo per l'ultima parte della sua risposta, onorevole sottosegretario, e precisamente allorché ella promette che gli eventuali ricorsi delle società di fatto tra artigiani saranno esaminati con tutta benevolenza dal Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Poiché è trascorso il tempo destinato alle interrogazioni, lo svolgimento delle rimanenti iscritte all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

Svolgimento di una interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza dell'onorevole Lopardi, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri di grazia e giustizia e della difesa « per conoscere se non ritengano violatrice delle vigenti norme costituzionali la competenza arrogatasi dai tribunali militari nel giudicare reati militari, o presunti tali, commessi da civili e – sovrattutto – se risponda a verità che l'avocazione da parte dei tribunali militari della cognizione di tali giudizi abbia tratto origine da circolari emanate dal ministro della difesa ».

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgerla.

LOPARDI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo innanzi tutto prevedere una obiezione che potrebbe essere mossa dal Governo e forse anche da 'qualche collega: cioè non essere questa materia tale da poter formare oggetto di discussione in questa sede.

Per quanto anche in tema di indipendenza della magistratura io abbia una concezione restrittiva, già altre volte espressa in questa aula (concezione non basata su un mio convin-

cimento personale, ma su autorevoli pareri di giuristi, sulla legislazione attuale e sulla Costituzione vigente), malgrado ciò, io potrei anche condividere la obiezione, se, alla radice della competenza che si sarebbe arrogata il tribunale militare nel giudicare reati militari, o presunti tali, commessi da civili, non vi fosse il sospetto, anzi la certezza o la quasi certezza, che essa sia sorta in seguito ad una o più circolari che poi hanno avuto la loro eco ed il loro seguito in altre circolari inviate dalla procura generale militare ai vari tribunali militari dipendenti.

In questo caso il problema diventa squisitamente politico in quanto è evidente che il potere esecutivo non può e non deve interferire minimamente sul potere giudiziario, altrimenti la tanto invocata indipendenza della magistratura finisce sul serio per scomparire.

La ragione del mio intervento non va ricercata nei varî reati che i tribunali militari hanno giudicato o in un eventuale interesse da parte nostra a coprire o cercare di salvare le persone che tali reati hanno commesso. Infatti è per noi pacifico che i reati esistono; ed è risaputo che noi non condividiamo il gesto di coloro i quali rinviano le cartoline di chiamata o di controllo o incitano altri a rinviarle ai distretti militari.

Noi, invece, sentiamo il dovere di sostenere, proprio perché democratici e democratici convinti, che ciascuno debba essere giudicato dal suo giudice naturale e che non si possa, attraverso una circolare, far diventare competente un giudice che competente non è.

La dizione dell'articolo 103 della Costituzione è chiarissima: « I tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate ».

Quel « soltanto », sul quale occorre fermare un momento la nostra attenzione, indica già (così come recita l'articolo 103) il concetto limitativo che lo ha ispirato. Ma, se teniamo presenti i lavori preparativi della Costituzione, apparirà ancora più chiaro il fine limitativo cui l'articolo tendeva per aderire alle ragioni avanzate da coloro che volevano l'abolizione dei tribunali militari in tempo di pace.

Nel primo progetto di Costituzione presentato dalla Commissione era contemplata (all'articolo 95) una eventuale istituzione di tribunali militari soltanto in tempo di guerra. Il proposito di abolire i tribunali militari in tempo di pace era poi reso chiaro dai lavori della Commissione; e basta al riguardo ricordare la relazione dell'onorevole Leone alla sottocommissione, nella quale si pone in evi-

denza l'opportunità di tale abolizione proprio per l'enorme ambito di competenza dei tribunali militari, specialmente in relazione agli effetti della connessione (Atti della Commissione per la Costituzione, vol. XI, pag. 201).

L'abrogazione dei tribunali militari in tempo di pace non fu conservata alla Costituente in sede di approvazione del progetto, ma il riconoscimento della esattezza della critica sulla eccessiva competenza dei tribunali militari in tempo di pace è rimasto nel testo definitivo dell'articolo 103 della Costituzione, laddove si dice che essi « in tempo di pace hanno giurisdizione « soltanto » per i reati commessi da appartenenti alle forze armate ».

La portata limitativa di quel «soltanto» è riconosciuta, sia pure ad altri effetti, da uno dei primi interpreti della questione: lo Ebner in Rivista penale, 1948, pagina 671 («Tribolati trapassi»), nonchè da Salvatore Lutri, procuratore della Repubblica in Roma, nella stessa Rivista penale, 1949, pagina 81 e seguenti.

Nessun dubbio, dunque, sulla interpretazione e sull'applicazione dell'articolo 103 della Costituzione, che sancisce una doppia condizione perché abbiano giurisdizione i tribunali militari in tempo di pace, e cioè che: a) si tratti di reato militare; b) il reo appartenga alle forze armate. Mancando l'uno o l'altro requisito, la competenza del tribunale militare in tempo di pace deve essere esclusa.

Nessuna questione sorse per il reato singolo (e, secondo me, non poteva sorgere, data la estrema chiarezza della dizione dell'articolo 103), ma sorse soltanto in tema di connessione fra reati militari e reati comuni, cioé fra reati originariamente appartenenti alla competenza di giudici diversi. Si sostenne, infatti, da taluno che l'articolo 103 lasciava una lacuna per questa particolare materia della connessione e si discusse se l'articolo 49 del codice di procedura penale, ultima parte, (cioé l'unica disposizione di legge che impone l'attrazione alla giurisdizione penale militare di tutti i reati comuni connessi)fosse abrogato o meno.

La Suprema corte di cassazione fu chiamata a risolvere la questione, e vi è stata una serie di sentenze che, per la verità, in un primo momento oscillarono verso l'una o l'altra soluzione.

Una prima sentenza del 10 aprile 1948 (conflitto Gramigni) stabiliva la competenza del giudice militare per tutti i reati connessi. Con successiva sentenza del 26 luglio 1948 (conflitto Mele) si affermava la competenza del giudice ordinario per tutti i

reati connessi. Con la sentenza del 20 novembre 1948 (conflitto Baccari) si decideva riconoscendo la necessità di separare i provvedimenti e di inviare quelli militari al giudice militare e quelli comuni al giudice ordinario.

Senonché con una sentenza ancora posteriore, del 4 dicembre 1948 (conflitto Vestena), la Cassazione tornò alla soluzione adottata nella sentenza Mele e ribadita nella sentenza Danieli dell'11 settembre 1948, dando soltanto la facoltà di poter separare i due provvedimenti. Nelle sentenze che furono emanate successivamente la Corte suprema prosegui nello stesso indirizzo, riconoscendo la competenza del giudice ordinario anche nei casi di connessione (con le sentenze Gismondi, De Marco, Bigio ed altre), ininterrottamente. Da notare le categoriche ed inequivocabili affermazioni contenute nella sentenza Bigio, emanata dalla Corte di cassazione, sezioni unite, il 15 gennaio 1949: «Il giudice militare «in nessun caso » può conoscere reati comuni e giudicare estranei alle forze armate » (vedi Giustizia penale, 1949, III, pagina 238).

Se la Cassazione a sezioni unite, dunque, così categoricamente si è espressa, io penso che nessun dubbio ormai possa esistere al riguardo, non solo per i reati singoli, ma anche per i casi di connessione. Ma ad un certo punto, per una certa pressione politica del potere esecutivo che noi non approviamo e che perciò dobbiamo denunciare in quanto non possiamo non tutelare la libertà di ciascuno (nel che si sustanzia la democrazia) e sovrattutto la esistenza della garanzia che il cittadino per un reato commesso sia giudicato dal suo giudice naturale; ad un certo momento, dicevo, pare che a seguito di una circolare del ministro della difesa e di una successiva circolare della procura generale militare si sia disposto perché i tribunali militari, anche in questi casi, avocassero a sé la competenza.

Come si giustifica tale presa di posizione? Non riusciamo davvero a spiegarcelo.

La Corte di cassazione ha fissato fin dal 7 febbraio 1948, in ricorso Marcianò, i criteri differenziali fra norme costituzionali programmatiche e norme costituzionali precettive. Il criterio distintivo affermato dalla Cassazione è stato il seguente: se si ha la completezza della norma, cioè se la norma è completa e può avere un'immediata applicazione, siamo in presenza di una norma precettiva che va applicata immediatamente; nel caso che la norma sia incompleta, siamo

in presenza di norma programmatica, che ha bisogno di altre leggi successive perché possa essere in concreto applicata.

L'articolo 103 contiene una norma programmatica o una norma precettiva? La Corte di cassazione ha dichiarato, nella sentenza Gramigni, immediatamente applicabile la norma dell'ultima parte dell'articolo 103 (ritenendo quindi abrogato l'articolo 49 del codice di procedura penale): « non abbisognando di norme integrative, sia perché contiene norme di competenza che, di regola, hanno immediata applicazione, sia perché non può sopravvivere una norma di competenza, quando una legge costituzionale l'ha soppressa ». E questa tesi non è stata soltanto sostenuta dalla Corte suprema, ma è stata fatta propria anche dalle procure militari. Così, ad esempio, è avvenuto nella causa De Salvo ed altri (siamo sempre in tema di connessione, in quanto De Salvo era militare e si discuteva se gli altri, che non erano militari, dovessero essere giudicati dal tribunale militare o dal giudice ordinario).

Sosteneva nella requisitoria De Salvo il pubblico ministero che i tribunali militari, in tempo di pace, non potevano giudicare dei civili, e fondava le sue argomentazioni su tre punti, affermando: «a) che la norma contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 103 ha carattere di norma processuale, perché relativa alla competenza, e soggiace quindi al principio fondamentale per cui le norme di legge relative alla competenza hanno sempre immediata applicazione; b) che non si può ammettere la sopravvivenza di una norma di competenza quando una norma costituzionale sottrae definitivamente alla competenza di un determinato giudice il giudizio sopra una categoria di reati; c) che la lettera della norma, la sua natura, il suo coordinamento con il sistema della regolamentazione transitoria impongono l'immediata applicazione: in primo luogo perché la disposizione in esame, succedendo a quella dell'articolo 102, che afferma il principio della giurisdizione unica e pone il divieto della istituzione di giudici speciali, investe il sistema cui obbediscono le norme del vigente codice penale militare di pace, configuratrici del cosiddetto reato militarizzato, ed assegna ai tribunali militari una competenza di eccezione, non suscettibile di ampliamento, dovendosi le norme stesse interpretare al lume dei principi fissati nell'articolo 14 delle preleggi: perché, d'altra parte, la disposizione in esame risolve il problema relativo alla ripartizione di affari penali tra giudici di

diverso ordine, attribuendo prevalenza al giudice ordinario, mentre nel coordinamento col sesto paragrafo delle disposizioni transitorie suppone una implicita abrogazione di tutte le disposizioni dell'attuale ordinamento dei tribunali militari che siano incompatibili con la norma medesima, giacché mentre la disposizione transitoria citata conserva per cinque anni gli organi speciali di giurisdizione esistenti e il loro ordinamento, eccettua invece la giurisdizione dei tribunali militari in ordine ai quali si limita solo a differire di un anno la revisione riodinatrice del tribunale supremo ». (Rivista penale, 1950, pag. 40).

Dunque, non soltanto vi erano decisioni concordi e definitive da parte della Corte suprema, ma questo era ormai opinamento comune, sostenuto anche dai procuratori militari.

Come si è potuto superare questo punto? Quale è il ragionamento che può avere in sé una parvenza di logicità, e per il quale si riesca a risolvere in maniera diversa questa che mi pare non sia ormai questione opinabile?

Si è sostenuto da taluno che la dizione «appartenenti alle forze armate » abbia un significato più ampio, investa un concetto più lato di quella di «militari », e ciò in riferimento all'articolo 8 del codice penale militare di pace, nel quale si dice che «cessano di appartenere alle forze armate gli ufficiali, ecc., e gli altri militari, dal momento della consegna ad essi del foglio di congedo assoluto ». Cioè si dice: non soltanto appartengono alle forze armate i militari propriamente detti, ma anche coloro che sono in congedo illimitato; ne sono esclusi soltanto quelli in congedo assoluto.

A parte le considerazioni fatte proprie dal pubblico ministero, del quale ho letto la requisitoria, e cioè che tutte le disposizioni contenute nel codice penale militare di pace si debbano intendere abrogate quando siano incompatibili con quelle norme costituzionali che, essendo norme precettive e non programmatiche, operano immediatamente (e quindi debba considerarsi abrogato anche l'articolo 8 del codice penale militare di pace), a me pare che in questa maniera si finisca per far coincidere, praticamente, i concetti di civis e di miles: ogni cittadino, praticamente, a meno che non abbia raggiunto una età veneranda o non sia di età tererissima, sarebbe soggetto alla legge militare.

Sarebbe, in questa maniera, frustrata la lettera e lo spirito dell'articolo 103 della Costituzione, il quale si ispirava appunto alla volontà di limitare, specialmente in tempo di pace, la competenza dei tribunali militari, non soltanto in sé e per sé ma specialmente tenuto conto della grande ampiezza che verrebbe ad avere la competenza di questi tribunali in tempo di pace, in seguito alla connessione, come rilevava alla Costituente, in sede di sottocommissione, l'onorevole Leone.

Ma vi è qualche cosa di più e di peggio, a mio parere, perché, evidentemente, questa deve essere stata una escogitazione dell'ultimo momento. Infatti, persino la procura generale militare, ha ritenuto, fino ad una certa epoca - cioè fino all'aprile del 1948 che questo articolo 8 del codice penale militare di pace dovesse intendersi abrogato implicitamente od esplicitamente dalle norme contenute nell'articolo 103 della Costituzione o comunque non fosse applicabile. Infatti, nella circolare 772 del 26 aprile 1948, il procuratore generale militare della Repubblica opinava: «In tali casi (e cioè nei casi in cui il soggetto attivo è indicato come «chiunque» - e si cita, in via di esempio, l'acquisto o la ritenzione di effetti militari, previsti dall'articolo 166), l'appartenente alle forze armate in congedo non potrà, per tale reato, essere più sottoposto al giudizio del tribunale militare».

Quindi, anche se in congedo illimitato, per questa circolare, chi ha commesso un reato militare non può essere assoggettato alla competenza del tribunale militare.

Per i casi invece in cui la legge penale militare si applica ai militari in congedo in quanto tali, la circolare si pronunzia nel senso della sottoposizione del militare in congedo al tribunale militare. È evidente, perciò, che non basta dire: coloro che sono in congedo illimitato non hanno cessato di appartenere alle forze armate.

Dunque, come può essere competente il tribunale militare, se il procuratore generale, in epoca non sospetta, aveva ritenuto che l'articolo 8, sul quale si fonda questa opinione, non dovesse ritenersi più valido? Senza dire che l'orientamento prevalente è stato ed è per tutti quello di limitare la categoria degli appartenenti alle forze armate, ai militari in servizio alle armi e agli altri considerati tali secondo l'articolo 5 del codice penale militare di pace. Appare a questo punto evidente che, se il procuratore generale militare ha cambiato, con la successiva circolare, la sua antica opinione, tale cambiamento è stato originato dalla circolare del Ministero

della difesa, o almeno da pressioni in tal senso ricevute; e ciò fa sì che la questione, da prevalentemente giuridica, diventi squisitamente politica: politica non soltanto per la tutela dell'indipendenza della magistratura (parlo dell'indipendenza vera, di quella sostanziale, non di quella formale), ma anche perché il fatto, se vero, costituirebbe un precedente pericoloso, che oggi adottato contro i comunisti, domani potrebbe essere applicato nei nostri confronti, e, perché no?, in un domani più lontano da altri nei confronti vostri.

Quindi, chi si sente sinceramente democratico, chi sa di essere assertore tenace di tutte le libertà, deve in questa sede intervenire, ed intervenire energicamente; ché se volessimo accedere, per un momento, alla tesi che quella di cui all'articolo 3 della Costituzione non è norma precettiva, ma soltanto norma programmatica, specialmente perché non sarebbe con precisione stabilito quali siano gli «appartenenti alle forze armate» se soltanto militari o anche coloro che sono in congedo illimitato - non per questo verrebbe meno la responsabilità del Governo. Infatti in una materia così delicata, quando il continuo mutamento di giurisprudenza, in materia di giurisdizione, ha delle conseguenze veramente gravi e dannose, il Governo avrebbe dovuto intervenire presentando un disegno di legge il quale stabilisse almeno chi siano gli appartenenti alle forze armate (ammesso e non concesso che vi possa essere dubbio su chi costoro siano). E ciò non rileviamo noi per amor di polemica, in sede di interpellanza, perché facciamo parte dell'opposizione. Pietro Stellacci, sostituto procuratore militare della Repubblica, in uno studio pubblicato sulla Rivista penale del 1950 (fascicolo 10-11, pag. 716) afferma: « In conclusione, se una legge intervenisse a precisare quali sono le forze armate e quali gli appartenenti ad esse, si farebbe opera assai opportuna, non solo a cagione dei mutamenti intervenuti dal giorno cui si riferiscono le vecchie indicazioni (la M.V.S.N., per portare un solo esempio, ha cessato di essere una forza armata dello Stato, e invece fa ormai parte delle forze armate dello Stato il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sicché l'articolo 2 del codice penale militare di pace e l'articolo 7 del codice penale militare di guerra sono superati, e più non esistono premilitari e postmilitari) ma anche al fine di determinare con sicurezza a chi spetti la giurisdizione per un certo reato militare ».

È pur sempre colpa del Governo! Anche ammesso e non concesso (ed a me pare, alla

stregua della giurisprudenza e della dottrina, che sulla interpretazione dell'articolo 103 non vi possa essere dubbio) che vi possa essere dubbio su chi siano gli appartenenti alle forze armate, e per conseguenza che la norma di cui all'articolo 103 della Costituzione non possa immediatamente essere applicata, in quanto non perfetta e non completa, il Governo avrebbe dovuto, come in tanti altri campi della Costituzione, emanare quelle norme che rendessero possibile l'applicazione della Costituzione; norme che fino ad oggi non ci risulta siano state emanate né in questa materia né maltre.

Per queste ragioni io penso che, proprio perché assertori tenaci, come dicevo dianzi, di tutte le libertà e della libertà di tutti, perché sinceramente democratici, sia stato nostro dovere non soltanto rilevare la stortura giuridica, alla quale si è pervenuti ritenendosi competenti i tribunali militari di pace per reati commessi da civili (anche se si può ritenere trattarsi di reati militari) ma soprattutto la allegata esistenza di una circolare della procura generale militare, conseguente a quella, le quali, determinando l'interferenza del potere esecutivo sulla magistratura, hanno creato questo abnorme stato di cose.

Noi dobbiamo rilevare questo e chiediamo al ministro o al sottosegretario se una tale circolare sia stata effettivamente emanata o meno; come possa essere giustificata questa interferenza del potere esecutivo su quello giudiziario, e da quale norma o principio tale circolare e quella del procuratore generale presso il tribunale militare supremo abbiano tratto il fondamento giuridico, che noi non siamo riusciti a vedere. (Applausi a sinistra e all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. L'onorevole interpellante ha premesso che un suo intervento in questa sede si giustifica soltanto con la esistenza di una circolare, che il Ministero della difesa avrebbe emanato, diretta alla procura generale militare, e con un intervento politico del Ministero presso la procura generale medesima.

Ne consegue, che, caduto il presupposto, debba cadere la ragione dell'interpellanza e della discussione di questa materia in questa sede, giacché tutta la approfondita e pregevole disamina fatta dall'onorevole interpellante si risolve in una questione di interpre-

tazione di norme che sfugge alla competenza del Governo e del Parlamento.

Circa il presupposto, posso assicurare nel modo più formale che la circolare non esiste e che nessun intervento politico è stato fatto dal Ministero presso la procura generale. Se vi sono delle circolari della procura generale militare alle procure dipendenti, evidentemente questa è una questione che non riguarda il Ministero e sulla quale il Ministero non può muovere alcuna censura.

Ciò premesso, sono pienamente d'accordo con l'onorevole interpellante che occorre osservare il rispetto più rigido della indipendenza di giudizio della magistratura. Il potere esecutivo non ha possibilità di intervenire, anzi ha il dovere di non intervenire nella interpretazione che il magistrato vuol dare nelle sentenze alla legge; e quella in esame è una squisita questione di interpretazione della legge: interpretazione dell'articolo 103 della Costituzione, in rapporto alla norma dell'articolo 8 del codice penale militare di pace, per stabilire se tale norma debba o non considerarsi in vigore, tenuto conto della precettività della disposizione contenuta nell'articolo 103 della Costituzione.

Ma, come dicevo e come l'onorevole interpellante ammette, queste sono questioni che vanno sollevate in sede giudiziaria: l'ottima disquisizione dell'onorevole interpellante potrà essere svolta eventualmente in sede di impugnativa di sentenza del tribunale territoriale dinanzi al tribunale supremo militare o in sede di un ricorso straordinario per Cassazione, ma in questa essa è fuori di luogo.

Infine, su un altro punto voglio rispondere. L'onorevole interpellante ha detto: il Governo è per lo meno in difetto per non aver emanato una norma che chiarisca allo stato attuale che cosa debba intendersi per « forze armate ». Il Governo deve dire che allo stato attuale non può non ritenere vigente l'articolo 8 del codice penale militare di pace.

Comunque, non è con una norma di emanazione governativa che possa risolversi la questione. Lo ha detto lo stesso onorevole Lopardi quando, riferendo l'opinione di un autorevole magistrato, ha ricordato che quel magistrato aveva invocato una legge. Le leggi, a quanto io so, sono di iniziativa governativa e anche di iniziativa parlamentare. Se vi fosse quindi una lacuna da colmare, potremmo colmarla insieme, Parlamento e Governo. Non debbo aggiungere altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Lopardi ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

LOPARDI. Non posso dichiararmi sodisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario.

Voglio credere che la circolare non vi sia stata, per quanto appaia strano il comportamento della procura generale, che, con una circolare successiva (la quale indubbiamente esiste), ha sconfessato la precedente circolare che ho letto, nella quale il procuratore generale – badate, la stessa persona fisica – opinava in maniera diversa da quanto non ritenga oggi. Sono indotto a ritenere, però, che se una circolare vera e propria non vi fu, vi furono, almeno, pressioni in tal senso.

Ma ancora più strano e straordinario è che, di fronte alla lamentela mossa da questi banchi, perché in questa come in altre materie (ove si ritenga – per aberrante ipotesi – che la norma dell'articolo 103 della Costituzione sia programmatica e non precettiva) il Governo non presenta quei disegni di legge che in questa ed in altre materie rendano attuabile la Costituzione, si risponda dal Governo in un modo che è... molto comodo anche se... poco responsabile: dice che queste norme della Costituzione sono programmatiche e non facilmente attuabili, e poi mostra di fare assegnamento, per la loro attuazione, sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare. În tal modo il Governo può ritenere in vigore certi articoli della legge di pubblica sicurezza in una certa materia e l'articolo 8 del codice penale militare di pace in un'altra materia e, quindi, non applicare, deliberatamente o meno, la Costituzione fino a che non presenterà quei disegni di legge che la Costituzione debbono rendere attuabile: disegni di legge che ad oltre tre anni dall'inizio della legislatura non sono stati ancora presentati al Parlamento. Troppo comodo e troppo facile!

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non c'è incompatibilità con l'articolo 103 della Costituzione.

LOPARDI. Se il Governo non emana le leggi che rendono attuabile la Costituzione, è evidente che essa rimane lettera morta. Se vi è stata, come ricordo, una Commissione (relatore l'onorevole Leone) la quale addiritura riteneva che il tribunale militare di pace dovesse essere soppresso, e se si verifica, invece, l'ipotesi (cui io non credo, perché, fra l'altro, l'articolo 8 del codice penale militare di pace ha effetti limitati) che l'articolo 8 viene a frustrare la volontà della Costituente, tradotta nell'articolo 3 della Costituente ita-

liana, è chiaro che il Governo ha il dovere di presenare al più presto i disegni di legge che rendano applicabile la Costituzione.

Se noi dovessimo presentare una serie di proposte di legge in questa, come in altre materie...

LOMBARD1 RICCARDO, Dove andrebbe a finire la responsabilità del Governo e della maggioranza?

LOPARD1. ...noi dovremmo sostituirci al Governo e alla maggioranza. Ma è evidente che, se dovesse perdurare la carenza governativa in questa materia, saremo costretti a presentare al Parlamento tali proposte di legge, non con la speranza che esse siano accolte dalla maggioranza, ma perché rappresentino almeno uno stimolo per il Governo a presentare disegni di legge d'iniziativa governativa. Per queste ragioni, onorevoli colleghi, non posso dichiararmi assolutamente sodisfatto della risposta data alla mia interpellanza dall'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI